



0339267 | 25/03/2020 | R_MARCHE | GRM | SPO | P | 520.10.70/2019/SPO/76

Circolare n 1 del 25/03/2020

Oggetto: Indicazioni operative ai soggetti attuatori per la gestione e rendicontazione degli interventi del POR FSE Marche 2014-2020 di competenza del Servizio Politiche Sociali e Sport.

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successivi decreti attuativi;
Considerata la Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. 0003803 del 04/03/2020, recante disposizioni urgenti relative all'espletamento dei percorsi ITS ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Preso atto del DPCM del 4 marzo 2020 che disciplina le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Visto il DPCM dell'11 marzo 2020 che disciplina ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Considerata la DGR 350 del 16 marzo 2020 che autorizza le "singole strutture regionali di riferimento degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ad impartire, tramite appositi strumenti (note/circolari), indicazioni operative ai propri beneficiari o destinatari in merito alle procedure da rispettare per l'avvio, la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati con risorse degli stessi programmi, anche nel caso le stesse prevedano deroghe rispetto a quanto disposto negli atti adottati per la loro attuazione".

Tenuto conto del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza, prevede all' art. 103, che: "Ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020".

Tenuto conto del Decreto del Dirigente della PF Programmazione nazionale e Comunitaria n. 25 del 18/03/2019 recante disposizioni alle strutture attuative del POR FSE in materia di tirocini, borse e progetti di crescita territoriali.

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 che disciplina ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.



Considerata la necessità di introdurre meccanismi di flessibilità, per consentire ai beneficiari degli interventi finanziati di realizzare e rendicontare i progetti anche con tempistiche che derogano agli atti originariamente previsti e che tengano conto dell'attuale situazione emergenziale

SI DISPONE CHE

1. Per le progettualità di cui alle DDGGRR nn. 1223/2016, 1071/2017, 397/2018, 561/2019 e 646/2019, i soggetti attuatori delle progettualità a valere sulle risorse comunitarie del POR FSE 2014-2020 possano differire l'invio della *dichiarazione* relativa alle spese sostenute scadente il 15/04 p.v., trasmettendola unitariamente alla successiva, entro il 15/07/2020 o comunque entro la successiva scadenza utile prevista;
2. Salvo quanto previsto al successivo punto, per le medesime progettualità di cui al precedente punto 1, ogni altra scadenza ricadente nel periodo emergenziale – che ha preso avvio con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 – a cui devono adempiere i soggetti attuatori è rideterminata in 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione del periodo emergenziale;
3. Salvo quanto previsto al successivo punto, per le medesime progettualità di cui al precedente punto 1, ogni altra scadenza successiva alla data di conclusione del periodo emergenziale a cui devono adempiere i soggetti attuatori è rideterminata in un numero di giorni pari alla durata del periodo emergenziale decorrenti dalla data di conclusione del periodo emergenziale;
4. i Tirocini di inclusione sociali (TIS) di cui alla DGR n. 593/2018, attivi sul territorio regionale:
 - a. sono immediatamente sospesi, indipendentemente dalla tipologia di datore di lavoro del soggetto ospitante.
 - b. non possono essere attivati nuovi TIS, né possono essere prorogati, sino al termine del periodo emergenziale derivante da coronavirus.
 - c. quanto previsto ai precedenti punti a. e b. può essere derogato solo nel caso in cui l'azienda ospitante – che possa proseguire la propria attività ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 – e il "case manager" attestino congiuntamente che presso il luogo di svolgimento del TIS permangono condizioni tali da garantire la salute del tirocinante, del tutor aziendale e dei terzi. In tal caso va anche garantita la possibilità di spostamento dalla abitazione al luogo di lavoro.
 - d. il periodo di sospensione non viene computato come assenza, né viene considerato *'chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, ... conseguenti a fatti sopravvenuti'*, bensì una sospensione del TIS dovuta ad eventi eccezionali, determinati dall'emergenza sanitaria in atto.
 - e. al fine di non penalizzare il tirocinante, l'indennità durante la sospensione di cui al DPCM dell'11/03/2020 (o di eventuali proroghe o rinnovi della medesima sospensione) è comunque dovuta, salvo che nel rateo di mese non coperto da sospensione il tirocinante abbia effettuato un ammontare di assenze tale da precludergli il raggiungimento dei limiti di cui all'art. 14 comma 2 dell'allegato 1 della DGR n. 593/2019.



Regione Marche
Giunta Regionale

Servizio Politiche Sociali e Sport

- f. il TIS è definitivamente concluso nel caso in cui, alla fine della sospensione di cui al DPCM dell'11/03/2020 (o di eventuali proroghe o rinnovi della medesima sospensione) sia terminato anche il periodo di durata previsto per lo stesso TIS, a condizione che i Tirocinanti abbiano complessivamente usufruito di tale intervento di politica attiva per almeno il 50% + 1 dei giorni di durata programmati per lo stesso.
- g. nel caso in cui, a causa della sospensione determinata dall'emergenza sanitaria in atto, il tirocinante non abbia usufruito dell'intervento di politica attiva per almeno il 50% + 1 dei giorni di durata programmati per il TIS, il progetto va prorogato delle mensilità necessarie al raggiungimento di tale soglia. A tali eventuali proroghe si applica l'indennità di cui all'art. 14 comma 2 dell'allegato 1 della DGR n. 593/2019, salvo quanto previsto al precedente punto e..

Ancona 25/03/2020

Il Dirigente della
P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria
(Dott. Andrea Pellei)

Il Dirigente del
Servizio Politiche Sociali e Sport
(Dott. Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa